

Regole/1. L'intervento della Consob

«Le banche devono informare i clienti sui rischi del bail-in»

La Consob ordina alle banche e agli altri intermediari di informare i propri clienti sui rischi del bail-in, la nuova modalità di risoluzione delle crisi bancarie che sposta sui privati l'onere dei salvataggi. A partire dal primo gennaio 2016, dopo il recepimento della direttiva sulla risoluzione e i salvataggi bancari, il costo delle crisi ricadrà su azionisti, obbligazionisti e depositanti con giacenze superiori ai 100mila euro. Un cambio epocale, di cui molti risparmiatori e investitori hanno già avuto un doloroso assaggio in occasione del salvataggio di Banca Marche, Banca Etruria, Cari-Chieti e Carife, deciso da governo e Bankitalia domenica

scorsa. «Gli intermediari - afferma la Consob - dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza». Ai risparmiatori andrà detto chiaramente che gli strumenti inclusi nel bail-in «potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%» e dovranno conoscere il «diverso grado di rischio dei vari strumenti in ragione della gerarchia in base alla quale» contribuiranno ai salvataggi mentre le banche dovranno infine assicurarsi che le operazioni dei clienti siano adeguate al profilo di rischio.

Monica D'Ascenzo ▶ pagina 40

Vigilanza. L'Authority richiama l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo

Consob: serve trasparenza sui rischi dei «bail-in» bancari

Vanno esplicitati alla clientela i rischi connessi con i salvataggi

I clienti delle banche dovranno conoscere i rischi legati alla nuova normativa sul bail-in. L'indicazione è arrivata ieri da Consob con una comunicazione sulla prestazione dei servizi di investimento alla luce della nuova disciplina in materia di salvataggi bancari. In particolare, gli intermediari «dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza».

Un passo necessario dal momento che da gennaio 2016 entrerà in vigore la nuova disciplina per il salvataggio delle banche, che prevede che siano chiamati a pagare il

dissesto, oltre ai soci e agli obbligazionisti, anche i correntisti della banca. L'Autorità di vigilanza intende richiamare l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in Italia della direttiva europea Banking Resolution and Recovery Directive (Brrd), che introduce anche il cosiddetto "bail-in", appunto, il salvataggio interno. La normativa, che intende non far ricadere sul contribuente eventuali salvataggi di banche, prevede limiti all'intervento pubblico, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. I clienti, con depositi oltre i 100mila euro a testa, dovranno, quindi, essere consapevoli di come la scelta della banca non sia più priva di responsabilità in caso di futuri dissesti. «In particolare - scrive Consob - gli intermediari dovranno assicurarsi che tutta la clientela, sia quella professionale sia quella "retail", cioè la platea dei piccoli risparmiatori,

abbia informazioni adeguate e pertanto piena consapevolezza dei rischi connessi con le proprie scelte di investimento». La tutela del Fondo è riservata infatti solo ai conti correnti, ai depositi (anche vincolati), assegni circolari, certificati di deposito nominativi fino ai 100mila euro. Sono esclusi dal bail in anche le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente, come il contenuto della cassetta di sicurezza, o i titoli depositati in un conto apposito, o i crediti dal lavoro o dei fornitori.

Consob sottolinea poi come i clienti dovranno essere consapevoli, ad esempio, che in caso di avvio delle procedure di gestione della crisi da parte della Banca d'Italia, gli strumenti finanziari interessati dal "bail-in" (come per esempio le obbligazioni, subordinate o meno) potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%. La clientela dovrà, inoltre, essere informata sul diverso grado di rischio dei vari strumenti in

ragione della gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori. Gli intermediari dovranno, infine, adottare le soluzioni procedurali più idonee a far sì che le informazioni siano recepite dalla clientela e che lo stesso intermediario possa dimostrare la loro effettiva ricezione, scrive Consob.

Le indicazioni della Consob sono in linea con quelle di Banca d'Italia, per la quale, alla clientela che intende sottoscrivere titoli di una banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito che fino ai 100 mila euro sono anche essi coperti dalla garanzia del Fondo di tutela. Solo agli investitori più esperti, si possono invece proporre anche prodotti più rischiosi in ogni caso le banche «dovranno informare tempestivamente la clientela». E Consob aggiunge: gli intermediari dovranno tener conto del nuovo contesto normativo anche ai fini della valutazione di adeguatezza e appro-



priatezza delle operazioni rispetto al profilo dei loro clienti. Dovranno, pertanto, assicurarsi che le operazioni consigliate o comun-

que realizzate nel quadro della prestazione dei servizi di gestione dei portafogli corrispondano agli obiettivi di investimento del clien-

te; che siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi; che i

clienti abbiano l'esperienza necessaria a comprendere i rischi ai quali si espongono.

Mo.D.

Come funziona il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie

Ecco chi paga in caso di ristrutturazione bancaria

Bail-in

RISTRUTTURAZIONE

Imposizione di perdite ad azionisti e creditori non assicurati. Fino a un limite massimo dell'8% delle passività della banca. In vigore da gennaio 2016

1 INVESTITORI

8%

Limite massimo d'intervento delle passività della banca

VENGONO COLPITI DALLE PERDITE NELL'ORDINE

Azioni e strumenti di capitale

Titoli subordinati

Obbligazioni e altre passività ammissibili

Depositi > 100.000 € di persone fisiche e PMI

SONO SEMPRE ESCLUSI DALLE PERDITE

Depositi fino a 100.000 euro

Passività garantite (covered bond)

Debiti di dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori

2 FONDO EUROPEO

5%

Limite massimo d'intervento delle passività della banca

70 miliardi

Il Fondo europeo di liquidazione avrà una dotazione di 70 miliardi a regime. Entrerà in vigore gradualmente nell'arco di 10 anni. Nel periodo transitorio si affiancherà ai fondi nazionali. La sua dote finale deriverà da prelievi sulle banche europee

